



ORDINANZA N. 302 DEL 01/08/2022

SERVIZIO Sviluppo Economico

Oggetto:

Determinazione dei periodi di chiusura delle farmacie per la fruizione delle ferie estive nel corrente anno 2022.

Responsabile: **DI FEDE GIOVANNI**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



IL VICESINDACO

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - *“Testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli enti locali”* (T.U.E.L.), in ordine alle competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati;

Visti gli artt. 14, 25 e 35 della Legge Regionale Toscana 25.2.2000, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni - *“Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”*;

Ritenuto necessario stabilire, come ogni anno, i periodi di sospensione dell’attività e chiusura delle farmacie comunali e private operanti in questo territorio, sulla base delle proposte e comunicazioni pervenute da parte dei rispettivi titolari per la fruizione delle ferie estive;

Esaminate le proposte scaturite in ordine alla programmazione delle ferie estive nel corrente anno 2022 e le modifiche in ultimo intervenute;

Acquisiti i pareri favorevoli dell’Azienda Sanitaria 10 di Firenze - Settore Politiche Territoriali del Farmaco - (PEC prot. n. 41530 pervenuta in data 5/07/2022), dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze (PEC prot. n. 46561 pervenuta in data 29/07/2022), di Federfarma (PEC n. 41114 pervenuta in data 5/7/2022); di Confservizi Cispel Toscana (PEC 41195 del 5/7/2022);

A U T O R I Z Z A

la chiusura delle farmacie, per le ferie estive, nel corrente anno 2022, nei periodi indicati nel prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza. L’articolazione prevista sarà posta in essere comunque nel rispetto e nella garanzia dei turni di guardia.

D I S P O N E

- 1) all’esterno di ciascuna Farmacia è fatto obbligo di esporre in modo chiaro e ben visibile:
 - prospetto delle chiusure per ferie allegato alla presente Ordinanza;
 - l’orario di apertura prescelto, nel rispetto dell’orario minimo di 40 ore settimanali previsto dall’art. 26 della L.R. n. 16/2000 ;
 - i turni di servizio, con l’indicazione delle farmacie di turno e di quelle aperte, a norma dell’art. 36, c. 4, della citata L.R. n. 16/2000.

- 2) allo scopo di assicurarne la più ampia conoscenza e favorirne l’esecuzione ed il rispetto, la presente Ordinanza:
 - è pubblicata per giorni 15 all’Albo pretorio e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.campi-bisenzio.fi.it a norma dell’art. 4 dello Statuto Comunale;
 - viene trasmessa in copia a: Servizio Farmaceutico dell’Azienda Sanitaria di Firenze; Ordine Provinciale dei Farmacisti; Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Firenze; Titolari delle Farmacie private; soc. Farmapiana S.p.A. (soggetto gestore delle Farmacie comunali); Uffici e Servizi interni di questo Ente; Organi di vigilanza e controllo; Associazioni di volontariato operanti nel settore assistenziale e del soccorso sanitario; organi di stampa ed informazione locale.

IL VICESINDACO
Giovanni Di Fede